

## REGOLAMENTO (CE) N. 858/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 967/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 967/2006 è modificato come segue:

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 40, paragrafo 1, lettera c),

1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«Articolo 10

**Comunicazioni degli Stati membri**

Ciascuno Stato membro interessato comunica alla Commissione:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> gli Stati membri devono comunicare alla Commissione una serie di dati relativi ai quantitativi di materia prima industriale forniti per la trasformazione. Per evitare che detti quantitativi siano conteggiati due volte e garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri interessati, è opportuno precisare le modalità da seguire per le comunicazioni in questione.
- (2) Occorre precisare i codici della nomenclatura doganale relativi agli sciroppi da spalmare e agli sciroppi da trasformare in «Rinse appelstroop» riportati nell'allegato del regolamento (CE) n. 967/2006, al fine di garantire la corretta applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 con riguardo a detti prodotti.
- (3) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione delle nuove disposizioni, introdotte a seguito della riforma del regime dello zucchero, sull'utilizzazione di zucchero industriale da parte dell'industria chimica e farmaceutica, risulta necessario aggiungere all'elenco dei prodotti riportati nell'allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 le cere depilatorie del codice NC 3307 90 00 e gli ammorbidenti per tessuti del codice NC 3809 91 00.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 967/2006.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

a) entro la fine del mese di maggio, il quantitativo di materia prima industriale fornito dal 1° ottobre al 31 marzo precedenti, dai fabbricanti da esso riconosciuti;

b) entro la fine del mese di novembre, per la campagna di commercializzazione precedente:

— il quantitativo di materia prima industriale fornito dai fabbricanti da esso riconosciuti, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio,

— il quantitativo di materia prima industriale per la quale i trasformatori da esso riconosciuti hanno apportato la prova di cui all'articolo 9, paragrafo 2, ripartito, da una parte, fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di glucosio e isoglucosio e, dall'altra, secondo i prodotti elencati nell'allegato,

— il quantitativo di zucchero fornito in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dai fabbricanti da esso riconosciuti.»;

2) l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. A decorrere dal 1° ottobre 2008 il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1<sup>o</sup> settembre 2008.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
1302 32 1302 39 00	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: -- altri
ex 1702 90 95 ex 2106 90 59	-- Sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in "Rinse appelstroop"
2102 10 ex 2102 20	- Lieviti vivi -- Lieviti morti
2207 10 00 ex 2207 20 00	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol (bioetanolo) - Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo (bioetanolo)
ex 2208 40	- Rum
ex 2309 90	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: - prodotti aventi un tenore in materia secca pari ad almeno il 60 % di lisina
29	Prodotti chimici organici, tranne quelli delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44
3002 90 50 3003 3004 3006	-- Colture di microrganismi Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati alla nota 4 di questo capitolo
3203 00 10 3203 00 90	- Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze - Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze
ex 3204	- Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
ex 3307 90 00	Cere depilatorie
ex 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amido o di fecola modificati; colle; enzimi, tranne quelli della voce 3501 e delle sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90 e 3505 20
ex 38	Prodotti vari delle industrie chimiche tranne quelli della voce 3809, diversi dagli ammorbidenti per tessuti del codice NC ex 3809 91 00, e della sottovoce 3824 60
3901 a 3914	- Forme primarie
ex 6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso: - tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili»